



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona Delle Site, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi dell'art. 14-*quinquies* l. n. 3/2012

Visto il ricorso per la liquidazione dei beni *ex art. 14-ter* l. n. 3/2012 presentato da Marcello Peretti Cucchi, nato a Novara il 12.06.1963, residente in Novara, via Azario n. 6, con il patrocinio dell'avv. Ilaria Battistini;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale di Novara, avendo il ricorrente la propria residenza in un comune rientrante nel circondario di questo Ufficio giudiziario;

rilevato che:

- il richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento *ex art. 6*, co. 2 l. n. 3/2012;
- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b) l. n. 3/2012, non avendo il debitore fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al capo II della l. n. 3/2012 e non essendo soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n. 3/2012. A tal proposito si osserva che la prova in ordine al possesso congiunto dei requisiti dimensionali di non fallibilità da parte della società FILOR S.N.C. di Bertone Monica & C, c.f. 01885070035, con sede in Novara, via dei Brusati n. 3, di cui il sig. Peretti Cucchi è socio illimitatamente responsabile, è desumibile da una serie di dati nella disponibilità di questo Giudice: 1) la società svolge attività di amministrazione e gestione di immobili per conto terzi (v. visura camerale agli atti); 2) dai modelli SP 2019, 2020, 2021 e 2022 e dalle dichiarazioni iva 2018, 2019 e 2020 depositate dal ricorrente emergono ricavi pari a euro zero (dunque inferiori ai valori di cui all'art.1 l. fall.); 3) dalla visura camerale in atti non risultano lavoratori subordinati alle dipendenze della società; 4) la società non è proprietaria di beni immobili e dalle dichiarazioni fiscali in atti non risultano rimanenze finali; considerata la tipologia di attività svolta, l'assenza di lavoratori dipendenti ed il volume d'affari dichiarato può ragionevolmente escludersi che l'attivo patrimoniale abbia superato la soglia di euro 300.000,00; 5) i carichi iscritti a ruolo, come da prospetto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, ammontano a euro 8.685,13; dall'assenza di lavoratori dipendenti e dalla natura dell'attività sociale, che esclude la presenza di fornitori, può inferirsi che la posizione debitoria sia inferiore a euro 500.000,00;
- la domanda è corredata della documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, l. n. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni del debitore, elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi,

elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore, certificato di stato di famiglia);

- alla domanda risultano, altresì, allegati, come previsto dall'art. 14-ter, co. 3, l. n. 3/2012, l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno di essi, nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

- la relazione dell'OCC è completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies l. n. 3/2012;

- la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ai sensi dell'art.14-ter, co. 5, l. n. 3/2012;

- non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (v. art. 14-quinquies, co. 1, l. n. 3/2012);

ritenuto che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere, ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, l. n. 3/2012, alla nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del regio decreto n. 267/1942;

visto l'elenco allegato al ricorso, relativo alle spese minime essenziali di vita, e ritenuto che il limite di cui all'art. 14-ter, co. 6, lett. b), concernente i redditi da lavoro da non comprendere nella liquidazione, possa essere fissato, considerate le esigenze proprie del sig. Peretti Cucchi, in euro 1.100,00 mensili netti;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Marcello Peretti Cucchi, nato a Novara il 12.06.1963, residente in Novara, via Azario n. 6;

- nomina liquidatore la rag. Patrizia Ionfer;

- dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere, quindi, al Giudice dell'esecuzione la prosecuzione dei processi esecutivi;

- dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara e sul Corriere di Novara a cura del liquidatore con modalità tali da salvaguardare la *privacy* per i dati sensili;

- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto della procedura di liquidazione;

- esclude dalla liquidazione i redditi da lavoro del sig. Peretti Cucchi fino al limite di euro 1.100,00 mensili netti;

- dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta;
- dà atto che, a norma dell'art. 14-*quinquies*, co. 4, L. n. 3/2012, la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-*undecies*, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato *ex lege* al pignoramento, è titolo esecutivo per la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Così deciso in Novara il 2.07.2024

Il Giudice
dott.ssa Simona Delle Site